

Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia

Articolo 1 - Definizione

1. I cultori della materia, sono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Perugia, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze.
2. La qualifica di cultore della materia può essere attribuita, non in via esclusiva, a coloro che siano stati per almeno un anno, professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post lauream o ricercatore con contratto a progetto su fondi sia nazionali che internazionali, ricercatori a tempo determinato, oppure quanti abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano specializzati in possesso di adeguato curriculum scientifico. La qualifica di cultore della materia può essere altresì attribuita a coloro che sono in possesso di almeno uno dei titoli o condizioni che seguono:
 - a) laurea magistrale o la laurea specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, conseguita da almeno due anni;
 - b) iscrizione a un dottorato di ricerca;
 - c) iscrizione ad una scuola di specializzazione;
 - d) personale tecnico-amministrativo dell'Università in possesso di laurea di cui al punto a);
 - e) ricercatore di Enti Pubblici di Ricerca;
3. I Consigli dei Dipartimenti possono indicare, in relazione ad uno specifico ambito disciplinare, e in base a particolari esigenze didattico-scientifiche, con propria delibera, altri titoli e condizioni necessari - rispetto a quelli di cui al comma precedente, - per attribuire la qualifica di cultore della materia.

Articolo 2 – Attività

1. La qualifica di cultore della materia non comporta alcun obbligo nei confronti dell'Ateneo. Con il proprio consenso il cultore della materia può partecipare alle commissioni per gli esami di profitto, nonché, alle discussioni delle prove finali, secondo le modalità previste nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Il cultore della materia non può svolgere attività istituzionali come lezioni o esercitazioni, a meno di attribuzione di un contratto di insegnamento ai sensi del regolamento in materia, ma può collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio.
3. La qualifica di cultore della materia non comporta il riconoscimento di alcun compenso.
4. Al cultore della materia è consentito l'accesso ai servizi dell'Ateneo, quali le risorse digitali, le banche dati, nonché l'accesso ai servizi bibliotecari.
5. I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei Regolamenti interni.

Articolo 3 – Modalità di attribuzione della qualifica

1. La qualifica di cultore della materia è attribuita, con il consenso dell'interessato, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del docente titolare dell'insegnamento di riferimento, acquisito il parere del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso o del Comitato coordinatore ove previsto, entro il 31 dicembre e il 31 maggio dell'anno accademico in cui si ritiene di inserire il nominativo nelle commissioni di esame.
2. La proposta di nomina deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, ad accettare la disciplina dettata dal presente regolamento e a non avanzare alcuna pretesa di compenso per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;
 - b) curriculum documentato dell'interessato, dal quale risultino il possesso dei titoli richiesti o delle condizioni necessarie nonché l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore;
 - c) dichiarazione dell'interessato di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Articolo 4 – Durata

1. La qualifica di cultore della materia ha validità per cinque anni accademici, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento o rinuncia da parte dell'interessato.
2. Il cultore può fare uso del relativo titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della/e disciplina/e e del settore scientifico-disciplinare a cui è riferito.
3. Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento in base alle dichiarazioni presentate dal titolare della disciplina.
4. Alla scadenza del quinquennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, con la procedura di cui al precedente art. 3.

5 – Norma transitoria e finale

1. I cultori della materia già inseriti nelle commissioni di esame mantengono la relativa qualifica fino all'ultima sessione d'esame dell'anno accademico 2017/2018.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.